

Prot. n.142/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 19 Marzo 2013

Oggetto: **Concordato preventivo in continuità e rilascio del Durc - I chiarimenti del Ministero del Lavoro**

Nell'intervallo di tempo tra la pubblicazione del ricorso al registro delle imprese e l'emanazione del decreto di omologazione del concordato preventivo in continuità (ex art. 186 bis L.F.) non sussistono le condizioni per il rilascio del DURC regolare

Il Ministero del Lavoro ha fornito risposta nei giorni scorsi, con l'allegata nota, alla richiesta di precisazione dell'Ance circa il rilascio del Durc nell'intervallo di tempo tra la pubblicazione del ricorso al registro delle imprese e l'emanazione del decreto di omologazione del concordato preventivo in continuità ex art. 186 bis della Legge Fallimentare, escludendo che in tale intervallo di tempo possa trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 5, co. 2, lett. b), D.M. 24/10/2007 e, pertanto, escludendo la possibilità di rilascio di un Durc positivo in presenza di debiti nei confronti degli Istituti e delle Casse Edili.

È stato, quindi, confermato l'orientamento che pareva emergere dalla precedente risposta ad interpello n. 41/2012 nella quale il dicastero aveva sancito che gli Istituti possono attestare la regolarità contributiva solo se risulta prevista la c.d. moratoria di cui all'art. 186 bis, co. 2, lett. c) della L.F. e solo dopo l'avvenuta omologazione da parte del Tribunale del piano di risanamento aziendale. In tale caso, infatti, si sostanzierebbe la "sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative" che giustifica il rilascio di un Durc positivo.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Gugliemino)

